



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Alla Ministra
dell'Università e della Ricerca
Prof.ssa Maria Cristina Messa

Alla Segretaria Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina

SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto sulle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati

Adunanza del 25/02/2021

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Capo di Gabinetto del 09/02/2021, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di decreto sulle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il DM 442/2020 recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2020;

Visto il proprio parere del 31/7/2019 sullo schema di decreto recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il proprio parere del 29/7/2020 sullo schema di decreto recante adeguamento delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università;
Sentiti i Relatori

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Lo schema di decreto riflette, pur con alcune modifiche e innovazioni, la struttura del decreto sulla programmazione triennale 2019-2021: ciò consente agli Atenei di dare continuità alle linee strategiche già elaborate in passato. Tuttavia, la normativa dedicata alle programmazioni appare di elevata complessità rispetto alle risorse previste (103 milioni nel 2021 e 138 milioni sia nel



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

2022 sia nel 2023 su oltre 8 miliardi di finanziamento complessivo). Si ritiene indispensabile quindi semplificare l'intero processo, che appare farraginoso, nonché complesso sia da progettare sia da monitorare nel tempo.

Con riferimento all'ultima parte della quota premiale del FFO, vista l'assenza di autonomia degli Atenei nello scegliere gli obiettivi della precedente "autonomia responsabile", si valuta positivamente la ridenominazione proposta ("riduzione dei divari"). Tuttavia, dato che fino al 2018 gli Atenei potevano scegliere gli indicatori di questa parte della quota premiale, si invita il Ministero a ripensare l'attuale previsione normativa, affidando alle Università la scelta degli obiettivi e delle azioni sia per la programmazione, sia per la "riduzione dei divari".

In merito alla previsione dell'art. 8 c. 1 circa il futuro decreto per gli indirizzi, le procedure ed i criteri di valutazione e monitoraggio per la trasformazione in società commerciali delle Università non statali legalmente riconosciute, si pone all'attenzione del Ministero l'esigenza di salvaguardare le finalità ideali e non lucrative di tali realtà e si chiede che il CUN possa esprimere un parere vincolante in merito.

Osservazioni sui singoli articoli

Art. 1 – Programmazione 2021-2023

Questo Consesso apprezza la conferma di un'ampia articolazione degli obiettivi e delle relative azioni che ricalcano quelli della precedente programmazione, con opportuni adattamenti alle evoluzioni di contesto (emergenza sanitaria, piani straordinari RTDb, ruolo della terza missione nella VQR), e che sono in grado di coprire una larga maggioranza delle missioni e delle attività delle Università. Si valuta positivamente, in particolare, il richiamo alla terza missione all'interno dell'obiettivo B, come già raccomandato dal CUN nel parere del 31/7/2019.

Art. 2 – Programmazione finanziaria 2021-2023

Si giudicano favorevolmente sia la conferma della previsione, già introdotta nella precedente programmazione, che per ciascun anno del triennio 2021-2023 siano stanziati 65 milioni di euro, sia l'inclusione di un'ampia maggioranza di azioni della precedente programmazione in quella proposta. Con riferimento all'allegato 1 è condivisibile che l'incremento dell'incidenza del costo standard in quota base si attesti sui valori minimi previsti dall'art. 12 del DL 91/2017. Si suggerisce di elaborare in tempi rapidi il decreto di revisione del modello del costo standard per il triennio 2021-2023, vista la necessità di acquisire i pareri di CRUI e ANVUR.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Questo Consesso, nel prendere atto che per gli Atenei statali la quota premiale, in base alla normativa vigente, raggiungerà nel 2021 la soglia massima di incidenza sul FFO complessivo, ribadisce che i fondi per la premialità dovrebbero essere aggiuntivi, mentre nell'attuale sistema di assegnazione coprono una quota molto consistente del finanziamento pubblico complessivo, peraltro con un'incidenza (30%) superiore a quella prevista negli Atenei non statali (20%).

Con riferimento agli indicatori di cui all'allegato 2, emergono alcune criticità esplicitate nell'appendice al presente parere.

Art. 3 e 4 – Programmi d'Ateneo (fondo per la programmazione: obiettivi A, C e D; fondo per la ricerca e la terza missione: obiettivi B e E)

Si rileva come la nuova programmazione sia ora limitata ai tre obiettivi A, C e D con azioni e indicatori, in virtù della creazione del nuovo fondo per la ricerca e la terza missione associato agli obiettivi B e E con proprie azioni e indicatori. La suddivisione dei programmi d'Ateneo nei due fondi citati comporta un positivo incremento complessivo di questa voce rispetto alla precedente programmazione.

Per quanto attiene le risorse di cui all'art. 4, appare condivisibile la scelta di riservare alla quota base del FFO, il 65% dei 100 milioni aggiuntivi (200 milioni sia per il 2022 sia per il 2023) stanziati dall'art. 238, c. 5 del DL 34/2020. È opportuno, tuttavia, che l'assegnazione di questa risorsa, senza vincolo di destinazione, non sia effettuata in base al peso di ogni Ateneo sul modello del costo standard, ma tenga conto della sua incidenza sul FFO complessivo (o al limite della sola quota base) per ciascuno degli anni di riferimento.

È opportuno chiarire cosa s'intenda all'art. 4 c. 2 con "*di tali risorse si tiene altresì conto ai fini del calcolo delle quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni del FFO dell'anno precedente in applicazione dell'intervento perequativo di cui all'art. 11 della legge 240/2010*": è auspicabile che tali risorse siano effettivamente aggiuntive per ogni Ateneo rispetto all'assegnazione di FFO senza vincolo di destinazione dell'anno precedente.

Art. 5 – Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati

È opportuno chiarire in modo analitico e puntuale cosa s'intenda al c. 3 per "*significativo miglioramento dell'indicatore al termine del triennio, tenuto conto delle risorse destinate al perseguimento dell'obiettivo e delle differenti situazioni di contesto*".

Inoltre bisogna precisare meglio la previsione al c. 5, con specifico riferimento al concreto metodo di calcolo dell'eventuale recupero di risorse per mancato raggiungimento dei target: "*si provvede al recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 243/1991, delle somme*



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi indicatori e i rispettivi target”.

Art. 6 – Quota premiale, qualità del sistema universitario e riduzione dei divari

Si segnala che le politiche di reclutamento risultano incluse nella distribuzione sia del 60% premiale dedicato ai risultati della VQR 2015-2019 (c. 2), sia del successivo 20% (c. 3), peraltro senza un'indicazione puntuale del peso delle politiche di reclutamento all'interno dell'85% di cui al c. 2, lett. a). Si ritiene pertanto opportuno che le politiche di reclutamento siano conteggiate soltanto ai fini del c. 3 (quota 20%). In ogni caso occorre esplicitare il rapporto fra i risultati della VQR e la valutazione delle politiche di reclutamento, tanto più per il calcolo della quota premiale, vista la diversa numerosità dei prodotti conferiti da ciascun addetto e vista la possibile applicazione della VQR solo alle strutture.

Con riferimento al c. 5 si richiama quanto già espresso in premessa circa l'impossibilità per gli Atenei di scegliere gli indicatori nell'ambito premiale della cosiddetta “riduzione dei divari”.

Art. 7 – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il tutorato

Il CUN valuta positivamente la conferma degli importi già stanziati nel 2020 per il sostegno dei giovani, per la mobilità degli studenti, per PLS e POT. Si ritiene tuttavia necessario, prima della prossima programmazione triennale, avviare una riflessione complessiva per riorganizzare le misure a sostegno dei giovani, mirante a superare le attuali stratificazioni e sovrapposizioni di norme, ottimizzando l'uso degli incentivi per le iscrizioni ai corsi di studio, per l'orientamento e il tutorato. In particolare, appare indispensabile l'aggiornamento dei corsi di studio di interesse nazionale e comunitario (ai sensi dell'art. 1, lett. e) del DL 105/2003) in funzione dell'evoluzione delle priorità del sistema Italia, come peraltro individuate dalle nuove strategie comunitarie (Next Generation/EU green deal). Inoltre, la coincidenza degli obiettivi suggerisce di valutare l'inserimento di PLS e POT nell'ambito di un quadro unitario fissato di volta in volta dalla programmazione triennale, al fine di conseguire una maggiore sinergia nella predisposizione dei piani sviluppati dagli Atenei sia in senso inter-classe che intra-classe.

Per la tabella 7 si segnala che il riferimento normativo corretto dei punti III e IV è l'art. 1, lett. e), del DL 105/2003.

Art. 8 – Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Il CUN apprezza il divieto di istituire e accreditare nuovi Atenei per tutto il triennio 2021-2023, se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti o a seguito dei processi di istituzione e accreditamento di Università non statali già avviati in attuazione dell'art. 5 della precedente programmazione triennale.

Con riferimento al c. 1, come già evidenziato, si invita il Ministero a salvaguardare le finalità ideali e non lucrative degli Atenei non statali.

Con riferimento al c. 2, allegato 4, destano forte preoccupazione:

- l'aumento dei CFU erogabili con modalità telematica nei corsi di studio convenzionali;
- l'eliminazione della "frequenza di laboratori ad alta specializzazione" quale criterio per l'individuazione delle classi di corsi di studio per le quali è prevista l'erogazione solo in modalità convenzionale e mista;
- la conferma della possibilità dell'utilizzo, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, di ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007.

In particolare, si formulano le seguenti osservazioni sul punto A dell'allegato 4.

Il CUN ritiene che nei corsi di studio convenzionali l'attività didattica erogata in modalità telematica debba essere prevista in "misura non superiore a un decimo del totale", come già stabilito dal DM 989/2019. Non appare giustificato incrementare la quota di CFU erogabili in modalità telematica perché già ora è possibile attivare corsi di studio con un terzo delle attività in teledidattica scegliendo la tipologia mista. Questo intervento modificherebbe radicalmente la definizione dei corsi di studio convenzionali, consentendo che una quota elevata di CFU, fino a un terzo, sia erogata in modalità telematica anche per i corsi di studio a numero programmato di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) e lett. b) della legge 264/1999. È da sottolineare che questo intervento renderebbe inevitabile una revisione dei decreti di accreditamento per i corsi di studio convenzionali che volessero sfruttare questa disposizione.

La formulazione del secondo paragrafo, rispetto a quella proposta nei DM 989/2019 e 635/2016, non esclude la modalità "prevalentemente a distanza" o "integralmente a distanza" per corsi di laurea che implicano la necessità di frequenza di laboratori non assimilabili alle attività pratiche o di tirocinio. Inoltre, si ritiene che nella stesura del DM di cui all'art. 8, c. 2, il parere del CUN debba essere vincolante. Si chiede pertanto la seguente riformulazione: *"I corsi afferenti a classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, co. 2, su proposta del CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedono la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b)".*



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Nell'ultima frase dell'ultimo paragrafo sostituire “a disposizione dell'istituendo Ateneo” con “a disposizione dell'istituendo corso di studio”.

Tra i corsi convenzionali (lett. a) si chiede d'inserire anche le classi “L-17 Scienze dell'architettura” e “LM-4 Architettura”, equivalenti al ciclo unico in Architettura, ora tra le classi che indica l'art. 1, c. 1, lett. a) della legge 264/1999.

Si esprimono altresì le seguenti osservazioni sul punto B dell'allegato 4.

Sulla base dell'analisi degli ordinamenti dei corsi di studio presentati a partire dall'a.a. 2018/2019, si rileva, che la sperimentazione dell'uso, fra le attività di base e caratterizzanti, di ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DM del 16 marzo 2007, è stata realizzata per poche decine di nuovi ordinamenti, molti dei quali per corsi di studio professionalizzanti (oggi transitati nelle nuove classi di laurea professionalizzanti). Tenuto conto che le tabelle vincolano al più il 50% dei CFU per le classi di laurea ed il 40% per le classi di laurea magistrale, il CUN ritiene che la flessibilità dell'offerta formativa sia già garantita e, pertanto, chiede d'interrompere la sperimentazione per evitare il rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti dei corsi di studio nelle singole classi sul territorio nazionale. Il complesso lavoro di manutenzione delle singole classi, ora in via di completamento, avviato da questo Consesso su indicazione ministeriale, già recepisce la flessibilità proposta dalle varie sedi.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

con riferimento alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-2023, esprime parere complessivamente favorevole. Richiama tuttavia le criticità evidenziate in particolare sugli artt. 5, 6 e 8 per le quali chiede le opportune riformulazioni. Questo Consesso ribadisce la raccomandazione di semplificare l'impianto dei programmi d'Ateneo che appaiono troppo articolati sia da progettare sia da monitorare nel tempo, anche alla luce delle limitate risorse dedicate.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Vicino)



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Appendice
Osservazioni sull'allegato 2

Obiettivo A

Indicatori g), h), j).

La definizione e la modalità di misurazione degli indicatori non è chiara: si suggerisce di eliminarli o di descrivere con quali modalità saranno misurati in modo uniforme in tutti gli Atenei. In particolare, sono necessarie una definizione ed una valutazione uniforme dei “percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità”, delle “indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale”, degli “open badge ottenuti dagli studenti a seguito di percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze trasversali”, dei “percorsi di formazione per alto merito e di avanguardia”.

Per l’indicatore h) si rileva, inoltre, che il numero di open badge possa non essere una corretta unità di misura se non rapportato all’impegno degli studenti, ai relativi CFU riconosciuti e al numero degli studenti dell’Ateneo.

Obiettivo B

Riformulare l’indicatore g): la mera indicazione dei metri quadri destinati ai docenti di ruolo non è di per sé in rapporto con la qualità della ricerca.

Obiettivo C

Indicatore f): la modalità di calcolo dell’indicatore non è chiara; si suggerisce di specificare a quali interventi ci si riferisca e come essi saranno misurati e valutati.

Indicatore g): si tratta di un indicatore, come peraltro anche l’h), su cui gli Atenei in parte non possono intervenire, essendo il diritto allo studio di competenza regionale. Se si fa riferimento ai contributi a carico degli Atenei che integrano le borse regionali andrebbe chiarito “borse di studio finanziate dall’Ateneo” e comunque l’indicatore si sovrapporrebbe almeno in parte all’indicatore f). Si chiede di riformularlo.

Obiettivo E)

Indicatore a): reinserire, in coerenza con la precedente programmazione triennale, anche gli RTDb al numeratore.

Espungere l’indicatore d): l’accesso al dottorato di ricerca è frutto di concorsi pubblici.

Espungere l’indicatore e): l’accesso ai contratti di RTDa e RTDb è disciplinato da concorsi pubblici.